

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 267/00 stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione – con modificazioni – del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014);*
- la legge 20 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., di conversione del D.L. 31.05.2010, n. 78, come integrata e modificata dalla predetta legge n. 114/2014.

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta dall'attestazione del responsabile del servizio finanziario e il redigendo bilancio di previsione 2014 è improntato al medesimo risultato ;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2013 è stata inferiore alla spesa dell'anno 2012;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, nel quale si stabilisce, al comma 5, relativamente agli enti soggetti al patto di stabilità interno, come il Comune di Soveria Mannelli, quanto segue: “ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”;

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 5, della Legge n. 114/2014, aumenta - a seguito della abrogazione del divieto di effettuare qualunque tipo di assunzione per gli enti locali che hanno superato il rapporto del 50% tra la spesa del personale e quella corrente - il numero delle amministrazioni locali che possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato; aumenta la spesa che le amministrazioni possono destinare alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (si passa infatti dal 40% degli oneri per i dipendenti cessati, al 60% per il biennio 2014/2015, allo 80% per il successivo biennio 2016/2017 ed alla copertura integrale del turn over dal 2018); ed ancora si prevede che per determinare questo plafond le amministrazioni possano calcolare i risparmi realizzati nell'ultimo triennio e non utilizzati;

CHE in una direzione opposta va l'abrogazione delle incentivazioni per le assunzioni a tempo indeterminato dei vigili (copertura integrale del turn over nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% ovvero possibilità di considerare ai fini del tetto di spesa alle assunzioni queste per il 50% del costo) nonché del personale da impegnare nelle funzioni fondamentali pubblica istruzione e servizi sociali (possibilità di considerare ai fini del tetto di spesa alle assunzioni il 50% del costo).

RILEVATO che gli enti locali possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 110, comma 1, del DLgs n. 267/2000, nel tetto del 30% della dotazione organica dirigenziale e, comunque, per almeno 1 unità. Non viene fissato alcun tetto per il conferimento di incarichi a tempo determinato di responsabili.

CHE questi soggetti devono essere scelti attraverso procedure selettive pubbliche, che devono accertare “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”. Nel caso di conferimento di uno di questi incarichi a dipendenti pubblici, essi hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per tutto il periodo di durata dell'incarico, con maturazione dell'anzianità di servizio.

CHE le amministrazioni non possono conferire incarichi a pensionati. Quelli compresi sono gli incarichi di studio o di consulenza, quelli dirigenziali o direttivi e le “cariche in organi di governo delle amministrazioni” (Il divieto si applica agli incarichi che sono conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e non si estende agli incarichi conferiti in precedenza);

RICHIAMATO l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009, che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare od affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

DATO ATTO che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 60%, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Preso atto che negli anni 2011, 2012 e 2013, alla data odierna si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 37.781,24, come risulta dal seguente prospetto:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		oneri diretti annui
	data	motivazione	
Geom. Francesco Adamo cat. D4	01.01.2012	pensione	37.781,24
Totale			37.781,24

Rilevato pertanto che:

- le facoltà assunzionali disponibili sono le seguenti:

-

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile	Utilizzabile dal
Cessazioni anno 2011			2012
Cessazioni anno 2012	37.781,24	22.668,74	2013
Cessazioni anno 2013			2014

RILEVATO, inoltre, che, con decorrenza 01.07.2014, si è registrata la cessazione dal servizio di altro dipendente comunale appartenente alla cat. C1 – totale competenze: € 30.521,37 – il cui computo, in termini percentuali ed ai fini assunzionali, potrà valere a partire dall'esercizio 2015 ed è pari ad € 18.312,82;

DATO ATTO che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n° 165;

ATTESO che lo stato in continua evoluzione della normativa induce a differire la programmazione del fabbisogno di personale all'esercizio prossimo venturo (2015), avviando, peraltro, da subito i procedimenti di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 con riferimento al posto di istruttore direttivo dell'Area Finanziaria (cat. D1);

RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sopra evidenziata è esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria (che rappresenta una cessione di contratto), come si evince dall'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, del quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti;

PRECISATO CHE tale differimento è motivato dalla circostanza che sono in atto percorsi di interazione con altri Enti finalizzati alla gestione in forma convenzionale di taluni servizi comunali, volti a creare le condizioni per una possibile costituzione prossima ventura di un nuovo Ente Locale nella forma dell'Unione dei Comuni;

CHE, al riguardo, questa Amministrazione, astretta dai vincoli stringenti della spesa pubblica, sta valutando le Aree ed i Settori che potrebbero trovare adeguata copertura nella forma convenzionale ex art. 14 del CCNL 2004, individuando, viceversa, i posti da coprire mediante il ricorso alla procedura concorsuale, nella sua dinamica progressiva che muove dal procedimento di mobilità ex artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001;

RILEVATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO di approvare, in applicazione della normativa di cui sopra, il "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016", stabilendo che per il citato triennio le eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per la sostituzione del personale cessato dal servizio siano condizionate all'evolversi della normativa in materia;

DATO ATTO che del presente atto verrà data informazione successiva alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;

RISCONTRATO che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, da parte dei Responsabili dell'Area Amministrativa e di quella Finanziaria.

SENTITO il Segretario Comunale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **di approvare** la programmazione triennale 2014 – 2016 di fabbisogno del personale, , che rispetta i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, nel senso di differire al 2015 ogni valutazione sulle procedure concorsuali da avviare per la copertura dei posti resi possibili dal computo dei soggetti cessati dal servizio a decorrere dall'esercizio 2012, in esito alla valutazione, attualmente in itinere, inerente i servizi da assicurare mediante la forma convenzionale della gestione in forma associata con altri Enti;
- 3) **di dare atto** che siffatto differimento è dovuto anche all'attuale congiuntura normativa in materia di personale, già fortemente avviata dalla Legge n. 114/2014 e suscettibile di ulteriori sviluppi in esito alla Riforma della Pubblica Amministrazione attualmente in discussione nei due rami del Parlamento;
- 4) **di rendere**, a voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 24/09/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 29/09/2014 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2014 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **29/09/2014**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO